



COMUNE DI PIOLTELLO
Provincia di Milano

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 679 DEL 06/11/2015

SETTORE: GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE

SERVIZIO: EDILIZIA E VERDE PUBBLICO

OGGETTO: CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO PROMOSSO DA FALLIMENTO CLIMIT IMPIANTI SRL. AFFIDO INCARICO DIFESA DELL'ENTE ALL'AVV. FABIO ROMANENGI E CARLO ANDENA DI MILANO. IMPEGNO DI SPESA.

Alla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 151 - comma 4 - del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, si allega il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Esecutiva il **06/11/2015**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Pioltello,

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

Con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 26 del 30 luglio 2015 è stato approvato il Bilancio per l'esercizio 2015;

Con deliberazione del Commissario Prefettizio n.36 del 7 settembre 2015, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione – PEG per l'anno 2015 e che con il medesimo atto i responsabili di settore sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi;

CONSIDERATO CHE:

la CLIMIT IMPIANTI srl e Co.Na.CLE - Consorzio Nazionale Cooperative Lavoratori Edili - risultava aggiudicataria dei lavori di realizzazione della nuova scuola materna ed asilo nido di via Cimarosa/Monteverdi;

con atto del notaio Bellocci in data 24/02/2005 Climit Impianti srl e Co.Na.CLE costituivano una società consortile denominata Consortile Pioltello Essedi srl per l'esecuzione dell'appalto e tale società stipulava e firmava il contratto d'appalto con il Comune di Pioltello;

a seguito di insolvenza e fallimento della Consortile, si è reso necessario addivenire alla stipula d un atto di novazione soggettiva del precedente contratto che faceva subentrare la Climit Impianti srl nel contratto d'appalto stipulato dalla Consortile con il Comune di Pioltello e nello stesso veniva specificato che la Consortile non aveva più nulla a pretendere dal Comune e che tutti i pagamenti relativi agli stati di avanzamento successivi alla stipula dell'atto di innovazione, sarebbero stati eseguiti alla Climit Impianti srl con la quale si sarebbe intrattenuto qualsiasi altro rapporto relativo all'appalto in questione;

al termine dei lavori, la Climit Impianti srl iscriveva ed esplicava sul registro di contabilità n.10 riserve nelle quali precisava di aver eseguito opere indispensabili, ma non previste o in contrasto con gli elaborati progettuali e strutturali e ne quantificava l'importo, a corpo, per un totale complessivo di €.277.063,17 nonché €.51.400,07 perla consegna anticipata dei lavori;

in data 22/11/2006 il Direttore Lavori si pronunciava su ognuna delle suddette riserve, e pur riconoscendo per alcune la necessità delle opere eseguite, accoglieva tali solo per un importo di €.50.067,00;

il Comune di Pioltello ha applicato una penale per ritardo nell'ultimazione dei lavori quantificata in €.187.710,93 che la Climit Impianti srl ha contestato come illegittima e richiedendone il totale riaccredito;

in data 07/03/2008 è stato notificato all'Ente l'atto di citazione avanti al Tribunale Civile di Milano, promosso dalla Climit Impianti srl intesa ad ottenere: la disapplicazione della penale e condanna del Comune di Pioltello alla restituzione della medesima; accertare e condannare il Comune di Pioltello al pagamento dei maggiori compensi per tutte le lavorazioni eseguite e non contabilizzate dalla direzione lavori, così come risulta dalle riserve iscritte in contabilità; accertare e condannar il Comune di Pioltello al pagamento a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti per la consegna anticipata della scuola e così per un totale di €.516.184,17;

ritenuto necessario costituire in giudizio l'Ente, al fine di tutelare le ragioni del Comune e sostenerle innanzi al Tribunale Civile di Milano, con provvedimento di Giunta Comunale n.54 del 28/03/2008 si è affidato l'incarico della difesa agli avvocati Fabio Romanenghi e Carlo Andena dello Studio Legale Associato Fossati Andena Romanenghi di Milano;

nel frattempo, il Tribunale Ordinario di Roma, con sentenza n.279/2010, dichiarava il fallimento della Climit Impianti srl e pertanto, il Tribunale di Milano con sentenza del 22/02/2011 dichiarava l'interruzione del giudizio;

con ricorso in data 12/04/2011, il Curatore del Fallimento Climit Impianti srl, formulava istanza di riassunzione del giudizio precedentemente interrotto avanti al Tribunale di Milano;

l'Amministrazione Comunale intendendo costituirsi nel giudizio riassunto, confermava l'incarico difensivo agli avvocati Fabio Romanenghi e Carlo Andena con deliberazione di Giunta Comunale n.87 del 27/06/2011;

con propria ordinanza del 07/07/2011, il Tribunale dichiarava l'estinzione della causa stante la tardività della riassunzione della stessa dopo l'interruzione della vertenza;

il Fallimento Climit Impianti srl contestando il provvedimento emesso dal Tribunale, - poiché riteneva che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel computare il termine per la riassunzione dalla data di dichiarazione di fallimento, dovendo invece farla decorrere dal momento in cui il curatore aveva avuto conoscenza dell'interruzione - ha proposto appello avanti alla Corte d'Appello di Milano contro il Comune di Pioltello per la riforma integrale del provvedimento medesimo;

La Corte d'Appello di Milano, stante il cambiamento di indirizzo della giurisprudenza, con sentenza n.1703/2015 ha ribaltato sentenza di Primo Grado rimettendo la causa al Tribunale di Milano per il prosieguo del giudizio;

Lo stesso Fallimento Climit Impianti in seguito ha riassunto il giudizio.

Allo stato attuale occorre costituirsi in giudizio entro il 19/11/2015.

CONSIDERATO

che con Delibera del Commissario Straordinario n° 72 del 05/11/2015 è stato disposto di costituire l'Ente in giudizio avanti al Tribunale di Milano nell'atto di citazione promosso dal Fallimento CLIMIT IMPIANTI srl, nonché di demandare al Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione Territoriale ed Ambientale la nomina del legale a cui conferire l'incarico di difesa dell'Ente nel ricorso in questione;

ATTESO CHE

- la nomina di un patrocinatore legale rientra nella tipologia di affidamento di servizi legali di cui all'allegato II B del D.Lgs.n.163/2006, trova applicazione il comma 11 dell'art.125 del medesimo Decreto, nonché l'art.10 del vigente regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia approvato con delibera di Consiglio Comunale n.53 del 23/06/2008, che consentono la possibilità di affidamento diretto nel caso di corrispettivo lordo inferiore ad €20.000,00;
- sentiti nel merito gli avvocati Fabio Romanenghi e Carlo Andena dello Studio Legale Associato Fossati Andena Romanenghi di Milano – C.so di Porta Vittoria 28, i quali hanno trattato in precedenza le varie fasi del contenzioso con Climit Impianti s.r.l., si sono dichiarati disponibili ad assumere l'incarico per una spesa di €5.000,00 oltre oneri di legge;
- dato atto che, secondo le più recenti indicazioni dell'A.V.C.P. (determina n.4/2011), non deve ritenersi sottoposto agli obblighi di tracciabilità il contratto di patrocinio legale, volto a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente e che pertanto non è obbligatoria l'attribuzione del CIG;

RITENUTO

- di conferire l'incarico di difesa dell'Ente agli avvocati Fabio Romanenghi e Carlo Andena dello Studio Legale Associato Fossati Andena Romanenghi di Milano – C.so di Porta Vittoria 28;

CONSIDERATO INOLTRE che è stata verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice di Comportamento" ai fini dell'affidamento del Servizio in questione;

ACCERTATI gli obblighi derivanti dall'art. 9 del D.L. N. 78/2009 Decreto anticrisi – convertito in legge n. 102/2009 sulla tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

VISTI:

- il Decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.P.R. n. 207/2010;
- il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
- l'art 151 - comma 4 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

- l'art.183 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento servizi in economia, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 23.06.2008.

DETERMINA

per le ragioni in premessa indicate, che si intendono tutte integralmente riportate:

1. di affidare l'incarico della difesa delle ragioni dell'Ente all'avv. Fabio Romanenghi e Carlo Andena dello Studio Legale Associato Fossati Andena Romanenghi – corso Porta Vittoria 28 – Milano;
2. di impegnare la spesa di € 6.344,00 (tutto incluso) imputandola al cap.300/62 – intervento 1010603 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2015;
3. di integrare la spesa di cui al punto 2) ovvero, di rideterminarla con ulteriori e successivi provvedimenti sulla base dell'andamento processuale ad oggi non prevedibile, demandando al Dirigente l'assunzione degli atti necessari;
4. di accertare le somme derivanti in caso di vittoria di spese, diritti ed onorari, con ulteriori e successivi provvedimenti, demandando al Dirigente l'assunzione degli atti necessari;
5. di precisare che:
 - i Legali dovranno relazionare e tenere informato costantemente il Comune di Pioltello circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e stragiudiziale da tenere da parte del Comune nell'ambito della vertenza in oggetto;
 - al fine di mantenere il controllo della spesa, i Legali si obbligano altresì ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa; pertanto, quando la somma preventivata fosse divenuta insufficiente per il prosieguo dell'incarico, dovrà essere formulato ulteriore preventivo con inclusa la specifica motivazione;
6. di dare atto che l'incarico non rientra tra quelli per i quali è prevista l'indicazione del CUP e del CIG;
7. di liquidare le competenze allo Studio Legale secondo quanto previsto nel Regolamento Comunale di Contabilità;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito telematico istituzionale;
9. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 e convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n.213, la regolarità tecnica ed amministrativa nell'adozione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Nicola Lesage

Il Dirigente del Settore
f.to MARGUTTI PAOLO